

Convocazione della I Commissione

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Roma, 04/11/2020

OGGETTO

Audizione di Caritas Italiana nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto – legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare...

Prendendo atto del positivo passo in avanti rappresentato dal DL Immigrazione appena entrato in vigore, riteniamo opportuno sottoporre alla vostra attenzione alcuni aspetti che riteniamo urgenti e sui quali auspiciamo un intervento in sede di conversione.

Nel decreto sono contenute diverse importanti novità, che vanno dal riconoscimento di maggiori tutele per i titolari di permesso di soggiorno, favorendo la continuità dei percorsi di integrazione, ad apprezzabili disposizioni in materia di protezione come l'introduzione del permesso per protezione speciale.

Preme sottolineare, però, come su alcuni temi non si è avuto il coraggio politico di intervenire come auspicato. Mi riferisco in particolare alle operazioni di soccorso in mare che non sono riuscite ad interpretare quello spirito di solidarietà che in tanti auspicavamo e che è stato recentemente richiamato dal nostro Presidente Card. Bassetti, in un suo intervento a Palazzo Madama, del 22.01.2020: *“È doveroso realizzare una condivisione delle responsabilità tra tutti i Paesi europei, che faccia sì che i compiti non ricadano solo sui Paesi di primo arrivo: questo obiettivo va perseguito in sede politica, e mai può portare al rifiuto del soccorso e della prima accoglienza di chi è in pericolo”*. “.

Ad ogni modo il decreto del 5 ottobre contiene diverse previsioni riguardanti il diritto d'asilo e l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, che incontrano il favore di Caritas Italiana che in più occasioni aveva chiesto un cambio di rotta. In particolare abbiamo accolto con favore il superamento della norma contenuta nella l. n. 132/18 e che prevedeva la cancellazione della protezione umanitaria e conseguentemente del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie e

il reintegro dei richiedenti asilo nel sistema d'accoglienza gestito dai Comuni (ex Siproimi oggi Sai) in collaborazione con gli Enti di Terzo Settore.

Oggi, però, anche alla luce del limitato tempo a disposizione, vorrei focalizzarmi su tre questioni contenute nella norma che riteniamo debbano essere affrontate con maggiore incisività per renderla più efficace, dunque in grado di tutelare i diritti dei migranti.

Con riferimento all'art.4 c.3.1bis lettere A e B, dove si introducono due livelli di servizi di accoglienza, uno per i richiedenti protezione internazionale e l'altro per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una delle forme di protezione, prevedendo per questi ultimi programmi volti all'integrazione sociale, quali la formazione professionale e gli interventi di sostegno all'accesso al mondo del lavoro, il testo normativo non tiene conto che i richiedenti protezione sono costretti spesso ad attendere molto tempo, persino un anno o più, per vedersi esaminata la loro domanda superando così di gran lunga i tempi previsti dalla normativa per l'esame delle domande. In tali casi, come sottolineato dal tavolo asilo nazionale di cui siamo parte, appare del tutto irragionevole escludere i richiedenti dalle misure di integrazione di secondo livello. Si raccomanda pertanto di modificare la norma prevedendo che, decorso un termine ragionevole (non più di sei mesi) i richiedenti protezione in attesa di esame della loro domanda in sede amministrativa o giurisdizionale, accedano ai servizi di accoglienza ed integrazione di secondo livello.

Altro tema che riteniamo centrale nel possibile percorso di modifica della norma, riguarda le nuove procedure accelerate/di frontiera per l'esame delle domande di protezione internazionale, già modificate o introdotte dalla l. 132/2018. Il nuovo schema di Decreto Legge ha sicuramente ordinato e razionalizzato tanto le procedure introdotte dalla L. 132/2018 quanto quelle preesistenti. Tuttavia, persistono evidenti criticità.

Le procedure accelerate/di frontiera si caratterizzano per un esame più veloce, spesso con minori garanzie a favore del richiedente e con conseguenze fortemente restrittive per l'eventuale fase giudiziale. Dunque, per quanto permangono perplessità in ordine alla procedura accelerata, si chiedono comunque maggiori tutele e in particolare all'articolo 28 bis comma 2 lettera b) del dlgs 25/2008 si chiede di aggiungere alla fine del periodo: *“previa verifica dell'esistenza di strutture idonee alla salvaguardia delle attività previste dalla procedura”*.

Nell'ottica di una reintroduzione piena degli effetti del permesso per motivi umanitari, pongo alla vostra attenzione l'esigenza di ripristinare l'art.11 c.1 lettera C ter del DPR 394/99¹. In sostanza, nel percorso di riconoscimento della protezione speciale è previsto che questa possa essere concessa solo dalle Commissioni territoriali e non invece, come accadeva prima per il permesso per motivi umanitari, anche dal Questore che, attraverso una valutazione autonoma poteva procedere in tal senso. Per cui all'articolo 19 del TU immigrazione, che il decreto in oggetto ha modificato, si propone di inserire anche il comma 1.3: *“il permesso di soggiorno per protezione speciale è altresì rilasciato dal questore ai sensi degli artt. 5 comma 6 e 19 comma 1.1 secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.”*

Per le stesse ragioni di cui sopra si propone di modificare l'articolo 6 comma 1 bis lett. a) nel seguente modo: *“permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ed all'articolo 19 comma 1.3.”* Nello stesso articolo proponiamo altresì l'abrogazione del seguente periodo *“ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251”* ritenendo che questo rientra nell'ottica di favorire il perdurare della regolarità giuridica di chi vive sul territorio. Per armonizzare il testo si propone altresì di abrogare nell'articolo 29 bis del dlgs 25/2008 al secondo periodo del comma 3 la parte in cui dice *“fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dell'articolo 6 comma 1 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”*.

Sempre con riferimento all'art. 19 TUI, al comma 2 lettera d-bis) (rilascio permesso di soggiorno per cure mediche) dopo l'ultimo periodo, si propone di aggiungere le parole: *“e consente lo svolgimento di attività lavorativa”*. In questo modo non si escludono anche i titolari di questo permesso dalla possibilità di lavorare così come previsto per i titolari del permesso per cure mediche ex art.36 del TUI.

¹ Art.11 comma 1 lettera c-ter) del Regolamento di attuazione DPR 394/99 così modificato/aggiornato: *“per protezione speciale, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1 e comma 1.1 del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;”*

Infine, l'esperienza di Caritas Italiana nell'ambito dell'apertura di corridoi umanitari, attraverso protocolli firmati con il Governo Italiano, ci porta ad avanzare la richiesta di prevedere delle procedure agevolate per i beneficiari di questi programmi sulla base di esperienze consolidate e verificate. In particolare si chiede di aggiungere all'articolo 28 del decreto 25/2008 (esame prioritario) comma 2, la lettera d): *"il richiedente asilo che ha fatto ingresso sulla base di canali di ingresso legali e sicuri promossi a seguito di specifici accordi sottoscritti tra lo Stato Italiano e le organizzazioni di tutela nazionali ed internazionali, fatta salva la possibilità per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di applicare l'articolo 12 comma 2 e comma 2 bis del DLGS 25/2008."*